



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ORDINANZA N. 20/2013

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ
PORTUALE DI NAPOLI**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO:** il D.M. n. 99 del 15/03/13 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO:** l'art.38 dell'ordinanza della Capitaneria di Porto n.92/2001, relativo alla destinazione all'ormeggio delle unità adibite alla piccola pesca del pontile S. Antonio del porto di Mergellina;
- VISTA** la Delibera Presidenziale n. 486 del 26.11.12 dalla quale, tra l'altro, risulta che su una porzione dell'arenile di Mergellina insistono delle strutture in legno (cabine) destinate al deposito di attrezzi da pesca per i soggetti che esercitano l'attività professionale di pesca con imbarcazioni abitualmente ormeggiate al porto di Mergellina;
- CONSIDERATO** che l'arenile in questione rientra nell'ambito del porto di Mergellina dove non è consentita la balneazione e che esso è storicamente adibito a usi del ceto peschereccio;
- RITENUTO** opportuno introdurre una destinazione d'uso specifica di una porzione di arenile del porto di Mergellina a favore del ceto peschereccio, garantendo pluralità di utilizzo e tutela del valore produttivo, storico e culturale del sito di che trattasi;

ORDINA

Art .1

La porzione di arenile del porto di Mergellina circostante le cabine di legno in uso alle cooperative pescatori, come meglio indicata nella allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza, è destinata al tiro a secco delle unità di piccola pesca costiera, regolarmente munite di licenza di pesca ed iscritte nei registri del Compartimento Marittimo di Napoli.

Tale area non potrà essere utilizzata per altre attività quali elioterapia, né per deposito di materiali/merci/oggetti diversi dalle imbarcazioni da pesca.

Art.2

La fascia di rispetto di m. 5 dalla battigia dovrà essere in ogni caso lasciata sgombera dalle imbarcazioni.

Art.3

È fatto divieto di effettuare attività di manutenzione e riparazione quali, a solo titolo esemplificativo, calafatura, pulizia carena, uso fiamma ed ogni altra operazione ulteriore al solo tiro a secco delle imbarcazioni.

Art.4

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla illegittima condotta in violazione alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.5

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore immediatamente.

Napoli, li 27.05.13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luciano VASSANTI

9





ALL. ORD. 10/2013